

Penale Ord. Sez. 3 Num. 6720 Anno 2021

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 26/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Semprucci Roberto, nato a Pesaro il 21/09/1971

avverso l'ordinanza del 13/08/2020 del G.i.p. del Tribunale di Pesaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Di Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Pesaro dichiarava inammissibile l'opposizione, proposta nell'interesse di Roberto Semprucci ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 9 luglio 2020, con la quale il medesimo G.i.p. aveva dichiarato inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione presentata dalla difesa il 19 giugno 2020 ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., in riferimento al provvedimento con cui il pubblico ministero aveva dato esecuzione all'ordinanza del 7 maggio 2020 dal Tribunale di Pesaro, sezione del riesame, che, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., aveva disposto la restituzione al Semprucci di beni sottoposti a sequestro preventivo.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 321, 324, 666, 667, comma 4, 676, comma 1, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che erroneamente il G.i.p. ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto egli, come giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto decidere sulle concrete modalità di esecuzione della revoca del sequestro e dell'individuazione, da parte del pubblico ministero, dei beni da restituire, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente indicata nel ricorso.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 667, comma 4, cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, il G.i.p. avrebbe errato nel pronunciare *de plano* il provvedimento impugnato, in quanto, trattandosi di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sarebbe stato necessario fissare udienza camerale, ciò che non è avvenuto, con conseguente lesione dei diritti di difesa.

2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il G.i.p., non avendo ritenuto esperibile l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe dovuto riqualificare tale atto come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

2. Per una migliore comprensione, occorre ricapitolare gli snodi della vicenda processuale.

2.1. In data 19 giugno 2020 il difensore del ricorrente presentava al Tribunale di Pesaro, in funzione del giudice dell'esecuzione, istanza ex art. 676 cod. proc. pen. al fine di ottenere la restituzione di taluni beni sequestrati, sollevando alcune censure avverso il provvedimento emesso dal pubblico ministero il 20 maggio 2020, con il quale veniva data esecuzione all'ordinanza emessa ex art 322-*bis* cod. proc. pen. dal Tribunale cautelare di Pesaro, che, in parziale accoglimento dell'impugnazione, aveva ordinato il dissequestro e la restituzione al Semprucci di beni per un valore di 144.529,96 euro.

2.2. In data 1 luglio 2020 il Tribunale di Pesaro disponeva la trasmissione degli atti al G.i.p., quale giudice competente a decidere in ordine alle modalità ~~affendenti le modalità~~ di esecuzione del sequestro preventivo, secondo le forme previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

2.3. In data 9 luglio 2020 il G.i.p. emetteva ordinanza *de plano*, peraltro previa richiesta del parere del pubblico ministero, con la quale dichiarava inammissibile l'istanza, ritenendo non tutelabile nella fase delle indagini preliminari l'interesse del ricorrente, asseritamente volto a sostituire un bene immobile ai beni mobili oggetto del sequestro.

2.4. In data 4 agosto 2020, ai sensi degli artt. 676, comma 1, 667, comma 4, cod. proc. pen., la difesa proponeva opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa dal G.i.p., il quale *de plano* pronunciava l'ordinanza qui impugnata.

3. Per impostare correttamente la problematica concernente i rimedi esperibili avverso le ordinanze emesse nella fase procedimentale afferenti a questioni relative alle modalità esecutive del provvedimento di sequestro preventivo è necessario prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017, Muscari (dep. 19/10/2017, Rv. 270938), decisione con la quale non si confrontano né il ricorrente, né il G.i.p.

4. Pur intervenendo in una vicenda affatto diversa (ossia se il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, proprietario del bene del quale sia stata disposta, con sentenza, la confisca, sia legittimato a promuovere incidente di esecuzione prima della irrevocabilità della sentenza stessa), le Sezioni Unite hanno sgomberato il campo da un equivoco di fondo, affermando che, in tema di misure cautelari reali, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene oggetto di sequestro va chiesta al giudice della cognizione

e contro la decisione di diniego è proponibile appello dinanzi al Tribunale del riesame.

5. Di particolare rilievo è il passaggio argomentativo con cui le Sezioni Unite escludono la possibilità di ricorrere al giudice dell'esecuzione per chiedere la restituzione del bene prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna: "Non si vede invero perché e come possa essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legislatore prevede per l'incidente di esecuzione; non si vede in qual modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa comportarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse divenuta irrevocabile. L'incidente di esecuzione consente infatti la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, si colloca nell'ambito del c.d. 'rapporto punitivo' e viene attivato per l'esecuzione e nell'esecuzione della sentenza irrevocabile".

6. Si tratta di una conclusione che riveste carattere generale e che trova applicazione ogniqualevolta si pongano questioni relative alla concreta esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.

Da ciò deriva che, prima della pronuncia definitiva (momento a partire dal quale si incardina la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione in tema di questioni relative a misure ablative reali), permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene; avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell'interessato, l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.

7. Nel caso di specie, bene aveva fatto il Tribunale di Pesare a disporre la restituzione degli atti al G.i.p., ma non nella veste di giudice dell'esecuzione (per l'evidenziata ragione che il procedimento di esecuzione presuppone il passaggio in giudicato della sentenza), ma quale organo funzionalmente competente a decidere su ogni questione relativa al provvedimento di sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari.

8. Da ciò deriva che la pronuncia resa dal G.i.p. in data 9 luglio 2020 avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., come tale, quindi, da qualificare l'"opposizione" presentata nell'interesse del Semprucci il 4 agosto 2020.

Gli atti, pertanto, vanno rimessi al Tribunale di Pesaro, sezione riesame e appelli, affinché si pronunci, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., sull'istanza, da qualificarsi come appello cautelare, presentata il 9 luglio 2020.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello cautelare, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro.

Così deciso il 26/01/2021.